

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 201/47/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente, AZIENDA OSPEDALIERA SAN PALO DI MILANO, con rituale e tempestivo ricorso si opponeva all'avviso di accertamento in oggetto, con quale le venivano irrogate sanzioni per ritardo nel pagamento della fattura n. 8014594668 del 911212006, relativa all'utenza 034815161880 del gestore di telefonia mobile Vodafone Omnitel, il cui pagamento scadeva il 31/01/2007 e sarebbe stato effettuato il 02/02/2007.

Sosteneva che, in realtà, avrebbe proceduto al pagamento della suddetta fattura e al versamento della relativa tassa di concessione governativa, mediante bonifico bancario, in data 3010112007, un giorno prima, quindi, della scadenza di legge, ottemperando nei termini all'obbligazione tributaria a suo carico.

Allegava, all'uopo, copia del bonifico bancario relativo al pagamento della precitata fattura, comprensivo anche della tassa di concessione governativa, della quale veniva contestato il ritardato pagamento.

L'Agenzia delle Entrate, con atto di costituzione in giudizio, insisteva sul fatto di aver emesso l'atto di accertamento impugnato, a seguito della comunicazione che il Concessionario deve fare ai fini del recupero delle tasse evase e dell'applicazione delle sanzioni di legge. Osservava, in particolare, che il pagamento della fattura in esame risulterebbe effettuato in data 02/02/2007, come da interrogazione dell'atto di accertamento.

La discussione avviene in data odierna, in pubblica udienza, con l'intervento di entrambe le parti in causa, che insistono ognuna sulle proprie richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte ricorrente appare fondata e, quindi, il ricorso deve essere accolto.

La data, alla quale fa riferimento l'Ufficio, è quella relativo all'accredito dell'importo versato (valuta) e non quello di effettuazione del versamento.

Risulta chiaramente, dalla quietanza rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, che il versamento a saldo della fattura, relativa all'accertamento contestato, è stato effettuato in data 3010112001, in anticipo, quindi, rispetto al termine a disposizione del contribuente, a nulla rilevando la data di accredito a favore del concessionario.

Va, pertanto, dichiarata l'insussistenza della violazione contestata, col conseguente annullamento della sanzione accertata a carico della ricorrente.

Il fatto, però, che l'Ufficio abbia agito su segnalazione del Concessionario consiglia la totale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'accertamento.

Spese compensate.